

Allegato alla deliberazione n. 34/2009 del 18 giugno 2009 del Consiglio di
amministrazione dell'ERDISU di Trieste

LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI STRAORDINARI PER IL SUPERAMENTO DI GRAVI DIFFICOLTA'

DI CUI ALL'ART. 36 DELLA L.R. 12/2005

Ai sensi del piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario per il triennio 2008/2010, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1097 del 14 maggio 2009, per l'anno accademico 2009/2010 gli Erdisu potranno erogare sussidi straordinari per il superamento di gravi difficoltà qualora il reddito del nucleo familiare dello studente, in conseguenza del sopravvenuto disagio economico, rientri nelle fasce di reddito previste per la concessione delle borse di studio. L'erogazione di tali sussidi avverrà secondo le condizioni sotto riportate.

ART. 1 - BENEFICIARI

Possono beneficiare dei sussidi straordinari per il superamento di gravi difficoltà previsti dall'articolo 36 della legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 gli studenti di cui all'articolo 1 del bando per borse di studio a. a. 2009/2010 che si trovano in condizioni:

- a) di sopravvenuto disagio economico
o che
- b) pur versando in stato di disagio economico non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dalla suddetta legge per gravi motivazioni.

Per sopravvenuto disagio economico deve intendersi ogni mutamento nella situazione reddituale che, peggiorando la situazione economica dello studente, lo collochi tra i soggetti legittimati a vedersi riconosciuto il diritto all'intervento di sostegno.

ART. 2 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO

Al fine di superare la grave crisi economica che ha colpito il territorio nazionale e sostenere le famiglie degli studenti universitari i sussidi straordinari sono riservati agli studenti i cui genitori o le altre persone di cui sono a carico IRPEF sono state collocate in mobilità o in cassa integrazione a partire dal 2008, nonché agli studenti dei comuni dell'Abruzzo colpiti dal terremoto dell'aprile 2009. Non saranno presi in considerazione eventi verificatisi precedentemente all'anno 2008.

ART. 3 - REQUISITI DI MERITO SCOLASTICO

I requisiti minimi di merito sono quelli previsti dall'articolo 4 (e dall'articolo 8 per gli studenti diversamente abili) del bando di concorso per borse di studio per l'a.a. 2009/2010.

ART. 4 - REQUISITI ECONOMICI

L'erogazione dei sussidi straordinari rimane subordinato ai medesimi requisiti economici previsti dall'articolo 5 (e dall'articolo 8 per gli studenti diversamente abili) dei bandi per i benefici Erdisu, vale a dire l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEU) dell'anno 2009 (relativo ai redditi dell'anno 2008) non deve superare il limite di € 19.152,97 e l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPEU) dell'anno 2009 (relativo al patrimonio dell'anno 2008) non deve superare € 32.320,64 (rispettivamente € 23.941,22 e € 40.400,80 nel caso di studenti diversamente abili).

Il sopravvenuto disagio economico dovrà quindi essere stimato dagli Uffici a rettifica degli ISEEU e ISPEU dell'anno 2009.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO

L'Ente procederà di volta in volta all'istruttoria ed all'assegnazione del sussidio straordinario agli studenti aventi diritto in base all'ordine di presentazione delle domande.

Il numero delle assegnazioni sarà determinato in funzione delle disponibilità di bilancio dell'Ente.

Gli studenti che si venissero a trovare in situazione di disagio, potranno presentare domanda di sussidio straordinario in ogni momento dell'anno accademico.

ART. 6 - AMMONTARE DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO

L'ammontare del sussidio straordinario è pari all'importo della borsa di studio.

Tale importo è determinato sulla base dello status di "fuori sede", "pendolare" o "in sede" dello studente (definito a seconda del comune di residenza) e della fascia di reddito di appartenenza dello stesso, secondo quanto definito dal Bando di Concorso per l'attribuzione dei benefici dell'ERDISU.

Qualora lo studente risulti beneficiario di borsa di studio "ordinaria" verrà corrisposto quale contributo straordinario solamente l'eventuale differenza determinata dalla diversa fascia di reddito ricalcolata ai sensi dell'articolo 4.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Gli studenti dovranno presentare domanda di sussidio straordinario allegando la seguente documentazione:

- attestazione ISEEU ed ISPEU rilasciata dai CAAF competenti per l'anno 2009 (relativo ai redditi e patrimonio dell'anno 2008);
- documentazione idonea a comprovare la sopravvenuta mobilità o cassa integrazione del genitore o della persona di cui lo studente è a carico (comunicazione scritta del datore di lavoro attestante il periodo e l'entità

della cassa integrazione, certificato rilasciato dall'INPS, certificato di iscrizione del lavoratore alle liste di mobilità...);

- documentazione idonea a comprovare il sopravvenuto disagio economico a seguito del terremoto del 2009.

ART. 8 – ATTRIBUZIONE DEL SUSSIDIO

L'attribuzione dei sussidi straordinari è demandata al Servizio interventi diritto e opportunità allo studio universitario.

Allegato alla deliberazione n. 35/2009 del 18 giugno 2009 del Consiglio di
amministrazione dell'ERDISU di Trieste

LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI STRAORDINARI PER IL SUPERAMENTO DI GRAVI DIFFICOLTA' (merito ridotto)

DI CUI ALL'ART. 36 DELLA L.R. 12/2005

Ai sensi del piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario per il triennio 2008/2010, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1097 del 14 maggio 2009, per l'anno accademico 2009/2010 gli Erdisu potranno erogare sussidi straordinari per il superamento di gravi difficoltà qualora il reddito del nucleo familiare dello studente, in conseguenza del sopravvenuto disagio economico, rientri nelle fasce di reddito previste per la concessione delle borse di studio. L'erogazione di tali sussidi avverrà secondo le condizioni sotto riportate.

ART. 1 - BENEFICIARI

Possono beneficiare dei sussidi straordinari per il superamento di gravi difficoltà previsti dall'articolo 36 della legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 gli studenti di cui all'articolo 1 del bando per il contributo alloggio da euro 600,00 per l'a. a. 2009/2010 che si trovano in condizioni:

- a) di sopravvenuto disagio economico
o che
- b) pur versando in stato di disagio economico non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dalla suddetta legge per gravi motivazioni.

Per sopravvenuto disagio economico deve intendersi ogni mutamento nella situazione reddituale che, peggiorando la situazione economica dello studente, lo collochi tra i soggetti legittimati a vedersi riconosciuto il diritto all'intervento di sostegno.

ART. 2 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO

Al fine di superare la grave crisi economica che ha colpito il territorio nazionale e sostenere le famiglie degli studenti universitari i sussidi straordinari sono riservati agli studenti i cui genitori o le altre persone di cui sono a carico IRPEF sono state collocate in mobilità o in cassa integrazione a partire dal 2008, nonché agli studenti dei comuni dell'Abruzzo colpiti dal terremoto dell'aprile 2009. Non saranno presi in considerazione eventi verificatisi precedentemente all'anno 2008.

ART. 3 - REQUISITI DI MERITO SCOLASTICO

I requisiti minimi di merito sono quelli previsti dall'articolo 4 (e dall'articolo 8 per gli studenti diversamente abili) del bando di concorso per il contributo alloggio da euro 600,00 per l'a.a. 2009/2010.

ART. 4 - REQUISITI ECONOMICI

L'erogazione dei sussidi straordinari rimane subordinato ai medesimi requisiti economici previsti dall'articolo 5 (e dall'articolo 8 per gli studenti diversamente abili) dei bandi per i benefici Erdisu–vale a dire l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEU) dell'anno 2009 (relativo ai redditi dell'anno 2008) non deve superare il limite di € 19.152,97 e l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPEU) dell'anno 2009 (relativo al patrimonio dell'anno 2008) non deve superare € 32.320,64 (rispettivamente € 23.941,22 e € 40.400,80 nel caso di studenti diversamente abili).

Il sopravvenuto disagio economico dovrà quindi essere stimato dagli Uffici a rettifica degli ISEEU e ISPEU dell'anno 2009.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO

L'Ente procederà di volta in volta all'istruttoria ed all'assegnazione del sussidio straordinario agli studenti aventi diritto in base all'ordine di presentazione delle domande.

Il numero delle assegnazioni sarà determinato in funzione delle disponibilità di bilancio dell'Ente.

Gli studenti che si venissero a trovare in situazione di disagio, potranno presentare domanda di sussidio straordinario in ogni momento dell'anno accademico.

ART. 6 - AMMONTARE DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO

L'ammontare del sussidio straordinario è pari al 50% dell'importo della borsa di studio. Tale importo è determinato sulla base dello status di "fuori sede", "pendolare" o "in sede" dello studente (definito a seconda del comune di residenza) e della fascia di reddito di appartenenza dello stesso, secondo quanto definito dal Bando di Concorso per l'attribuzione dei benefici dell'ERDISU.

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Gli studenti dovranno presentare domanda di sussidio straordinario allegando la seguente documentazione:

- attestazione ISEEU ed ISPEU rilasciata dai CAAF competenti per l'anno 2009 (relativo ai redditi e patrimonio dell'anno 2008);
- documentazione idonea a comprovare la sopravvenuta mobilità o cassa integrazione del genitore o della persona di cui lo studente è a carico (comunicazione scritta del datore di lavoro attestante il periodo e l'entità della cassa integrazione, certificato rilasciato dall'INPS, certificato di iscrizione del lavoratore alle liste di mobilità...);
- documentazione idonea a comprovare il sopravvenuto disagio economico a seguito del terremoto del 2009.

ART. 8 – ATTRIBUZIONE DEL SUSSIDIO

L'attribuzione dei sussidi straordinari è demandata al Servizio interventi diritto e opportunità allo studio universitario.

